



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

15 luglio 2025

L'istanza nel DL Aiuti

Per quanto concerne **il DL Aiuti (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)**, esistono vedute differenti; mentre la disciplina della revisione prezzi del Dlgs 36/2023 pare più chiara.

DL Aiuti - Istanza SI (necessaria) → si veda TAR Lombardia 2025/1025 (appellata)

*“Per pacifica giurisprudenza ... **necessita sempre l'attivazione** – su istanza di parte - di un procedimento nel quale l'Amministrazione dovrà svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale ... In applicazione di questi principi deve quindi ritenersi, che, al pari delle altre ipotesi di revisione prezzi, anche quella eccezionale prevista all'art. 26, d.l. n. 50/2022 **richieda necessariamente la presentazione di un'istanza da parte dell'interessato** che dia avvio al procedimento volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla norma per il riconoscimento della revisione dei prezzi.”*

DL Aiuti – Istanza NO (non necessaria) → MIT parere 1464/2022

“ L'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 e s.m.i. si applica d'ufficio (ovvero senza che sia necessaria alcuna istanza da parte dell'impresa) ...”

Laddove l'opera **sia finanziata con il FOI**, ovviamente il punto di riferimento è il capitolato speciale e la relativa disciplina (capitolato che deve prevedere una clausola revisionale).

Per quanto concerne il DL Aiuti, **chi scrive ritiene che l'istanza non sarebbe necessaria** (fermo restando le superiori acquisizioni giurisprudenziali) in quanto l'art. 26 chiaramente prevede **l'obbligo di adottare il SAL applicando i prezziari aggiornati**

*“ Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione ..., **lo stato di avanzamento dei lavori** afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1°*



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

15 luglio 2025

gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando **i prezziari aggiornati**”

Nella sostanza se c'è l'obbligo di adottare il SAL “revisionale” non pare necessaria alcuna istanza. Inoltre l'art. 26 prevede, anche, **l'obbligo di emettere il relativo certificato** entro cinque giorni.

L'istanza nel Dlgs 36/2023

La problematica **pare decisamente più chiara** nell'attuale Codice.

Dlgs 36/2023 – Istanza NO (non necessaria) → art. 60 e Allegato II.2bis “ *Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato ...* ”

Peraltro, come già esposto in altro articolo di questo BLOG (12/12/2024), il progettista deve **determinare le TOL e stabilire**, già nel capitolato, **l'indice revisionale**, la cui concreta applicazione verrà fatta dal DL.

ATTENZIONE - DECADENZE

Se la stazione appaltante non redige gli atti necessari per la revisione prezzi ?

In merito sia la giurisprudenza sia l'ANAC (ed il MIT) prevedono che il termine ultimo per avanzare istanza **sia all'atto della sottoscrizione del Collaudo/CRE**.

Chi scrive ritiene tuttavia che sia molto importante **sottoscrivere con dissenso anche il Conto Finale** (che viene emesso ovviamente prima del Collaudo/CRE).

Il conto finale dei lavori, infatti, è l'atto contabile **emesso dal DL a seguito dell'ultimazione dei lavori** che definisce in maniera chiara e finale l'entità e la qualità dei lavori eseguiti, **il corrispettivo dell'Appaltatore e l'eventuale credito**.



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

15 luglio 2025

In concreto, il conto finale rappresenta l'ultimo stato di avanzamento dei lavori **con il riepilogo di tutti i certificati di pagamento emessi** (il conto finale è solitamente denominato “stato finale dei lavori”).

Il conto finale contiene:

- il totale netto** dei lavori eseguiti indicati;
- gli acconti già corrisposti**, a dedurre dagli importi precedenti; tali acconti si evincono dai vari certificati di pagamento emessi, la cui somma costituisce proprio le somme già versate a favore dell'impresa;
- l'eventuale credito a favore dell'impresa (saldo finale).**

Laddove la stazione appaltante, **omettesse di applicare** la revisione prezzi, pertanto, potrebbe rivelarsi opportuno precisare, in occasione della sottoscrizione del Conto Finale, **che il saldo ivi riportato non è corretto** (tanto più nella disciplina del Dlgs 36/2023 dove **le scadenze contabili sono chiaramente previste nell'art. 7 dell'Allegato II.14**).